

Giurisdizione sulle controversie tra il personale del Corpo Forestale Regionale ed Amministrazione

C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 22 marzo 2013, n. 388

N. 388/2013 Reg. Sent.

N. 1072 Reg. Ric.

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 1072/2010 proposto da M. A. rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo D'Asaro ed elettivamente domiciliato in Palermo, via XX Settembre n. 29, presso lo studio dello stesso;

contro

la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, l'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - COMANDO CORPO FORESTALE e il FONDO PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA DEL PERSONALE REGIONALE - FONDO PENSIONI SICILIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

della sentenza del TAR per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) - n. 8273/2010 del 6 luglio 2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Giuseppe Mineo;

Uditi alla pubblica udienza del 10 gennaio 2013 l'avv. G. D'Asaro per l'appellante e l'avv. dello Stato Ciani per le amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Viene in discussione l'appello proposto avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 il ricorso proposto dall'odierno appellante per la dichiarazione di illegittimità del decreto del Dipartimento Regionale dei Servizi di Quiescenza n. 10133/2007, con cui gli veniva liquidata la buonuscita, senza includere nel calcolo l'indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 42 della legge reg. n. 41/1985 e dall'art. 7 della legge n. 11/1988 a lui versata durante il servizio attivo e nella pensione; e per la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento delle differenze dovute per la mancata inclusione nel calcolo dell'indennità di buonuscita della predetta indennità mensile pensionabile.

All'appello resistono, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato le Amministrazioni regionali appellate ed il Fondo Pensioni Sicilia, con atto di costituzione e successiva memoria, pervenuta il 26 novembre 2012.

L'appellante M. ha replicato con memoria pervenuta il 19 dicembre 2012.

Nell'udienza del 10 gennaio 2013 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il primo Giudice ha pregiudizialmente dichiarato inammissibile il ricorso dopo aver ritenuto che, per le controversie in tema di Corpo Forestale della Regione Siciliana "a seguito di riesame della relativa problematica, di dover aderire al diverso e condivisibile orientamento assunto recentemente da altra Sezione di questo Tribunale, con cui è stata motivatamente declinata la giurisdizione a favore del giudice ordinario".

La decisione sulla giurisdizione adottata dal primo Giudice è stata impugnata in questa sede dalla difesa della parte appellante, la quale, dopo averla contestata in toto nell'atto d'appello, per poi ribadire, nel merito, le ragioni di censura avverso i provvedimenti impugnati, nella successiva memoria di replica a quanto dedotto dalla difesa erariale, ha precisato che, pur prendendo atto che risulta ormai "consolidata la giurisprudenza che nega al Corpo Forestale Regionale la natura di corpo militarizzato, con conseguente trasferimento al Giudice del Lavoro della giurisdizione sulle controversie tra i suoi componenti e l'Amministrazione", ritiene tuttavia di dover insistere nella richiesta di una pronuncia di questo Consiglio sulla giurisdizione, atteso che "il sig. M. non può rinunciare al ricorso e proporlo autonomamente al Giudice del Lavoro perché ciò farebbe venir meno l'effetto interruttivo della prescrizione ascrivibile al ricorso di primo grado, con conseguente perdita degli effetti sostanziali, altrimenti salvi ai sensi dell'art. 11 c.p.a.". Chiede, infine, anche in caso di soccombenza sulla pregiudiziale della giurisdizione, che sul regolamento delle spese si tenga conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti sul punto al momento della proposizione del ricorso principale.

L'appello deve essere respinto.

Sulla giurisdizione, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza n. 380/2011 ha stabilito che "gli appartenenti al Corpo forestale della Regione Siciliana non possono essere assimilati agli agenti del Corpo Forestale Statale...", atteso che "l'attribuzione di funzioni simili non implica di per sé una assimilazione anche sotto il profilo della qualità del soggetto che ne è investito, presupponendo la investitura nella qualità la potestà relativa nel soggetto che dovrebbe attribuirle. E certo la Regione non può ritenersi titolare della potestà di costituire "forze militari" o di "polizia" in tutto assimilate, nella posizione, a quelle statali".

La decisione così motivata ha risolto, nel senso della inammissibilità della giurisdizione amministrativa sulla materia, un contrasto tra opposti indirizzi maturati presso le corti siciliane di giustizia amministrativa, come ricordato dalla difesa della parte appellante: dove, anche sulla scia di quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 40 del 20.02.2007, era già maturata l'opinione secondo la quale "Il Corpo Forestale della Regione Sicilia non può essere assimilato agli agenti del Corpo Forestale Statale, in quanto non è possibile sottrarre il Corpo Forestale Regionale alla contrattazione collettiva, dal momento che al personale del Corpo Forestale Regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali (TAR Catania, IV, 425/2007).

Sotto il profilo della dichiarazione di difetto di giurisdizione, dunque, la decisione qui impugnata va confermata, corrispondendo ad un indirizzo ormai consolidato presso la giurisprudenza amministrativa siciliana, che trova conforto, anche in quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 40/2007, circa le ragioni che determinano l'impossibilità di sottrarre il Corpo Forestale Regionale al regime della contrattazione collettiva: e, dunque, alla conseguente giurisdizione del Giudice del Lavoro nel decidere sulle relative controversie; nonché, negli stessi termini, dalla legislazione regionale (v. l'art. 1, comma 6, legge reg. n. 4/2007).

E' vero, peraltro, che al tempo nel quale è stato proposto il ricorso principale, presso le corti di giustizia amministrativa siciliane la questione della giurisdizione sulle controversie relative al Corpo forestale dello Stato appariva oggetto di decisioni contrastanti. La qual cosa rappresenta giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluyente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, ritenuto il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo nella materia controversa, conferma la sentenza di primo grado, e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità del ricorso, compensando tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2013, con l'intervento dei signori: Paolo Turco, Presidente, Antonino Anastasi, Vincenzo Neri, Giuseppe Mineo, estensore, Alessandro Corbino.

*IL PRESIDENTE
Paolo Turco*

*L'ESTENSORE
Giuseppe Mineo*

Depositata in Segreteria il 22 marzo 2013.....